Assicurativo.it

Cassazione su autovelox e distanza dal cartello di avviso

di Cassazione

Cassazione Sez. SECONDA CIVILE, Ordinanza n.25544 del 31/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25544CIV), udienza del 13/06/2023, Presidente BERTUZZI MARIO Relatore CAPONI REMO

del 2023-09-15 su Assicurativo.it, oggi e' il 09.05.2024

Commento su Asaps

Cassazione Sez. SECONDA CIVILE, Ordinanza n.25544 del 31/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25544CIV), udienza del 13/06/2023, Presidente BERTUZZI MARIO Relatore CAPONI REMO

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.28812/2020 proposto da :

Unione dei Comuni Terre e Fiumi, difesa dall'avvocato Alessandra Tuffanelli; -ricorrente-

contro Tizio Tizio, difeso dall'avvocatoNicola Rigobello e domici- liato in Roma presso lo studio dell'avvocatoLuigi Fedeli Barbantini;

-controricorrente- contro la sentenza d el Tribunale d i Ferrara n. 269 /2020 depositata i l 21/05/2020. Ascoltata la relazionedel c onsigliere Remo Caponi nella camera di con- siglio del 13/06/2023.

Fatti di causa Nel 2018 Tizio Tizio proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso il verbale di contestazione della violazione dell' art. 142 co. 9 CdS, emesso dalla Polizia locale appartenente alla Unione dei Comuni Terre e Fiumi, per eccesso di velocitÃ rispetto al limite di 70 Km/h, con sanzione di circa â‚¬ 550 e 2di 6 â€“ 2 8 812 /2020 â€“ S2 â€“ CC 13/06/2023 (19) â€“ Caponi Est. decurtazione di sei punti sulla patente di guida.

Il ricorrente fa ceva valere l'omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocitÃ e l'autovelox, di cui all'art. 25 co. 2 l. 120/2010 e capo 7.6 allegato al d.m. 282/2017. Rigettata in primo grado, l'opposizione Ã¨ stata accolta in secondo grado. Ricorre in cassazione l'Amministrazione con tre motivi. Resiste il privatocon controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo si censura che il giudice di appello abbia rilevato d'ufficio la questione relativa all'omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocitÃ e l'autovelox, requisito ex art. 25 co. 2 l. 120/2010 e capo 7.6 allegato al d.m. 282/2017. **Si allega che tale questione non Ã¨ stata dedotta dal ricor- rente, che si Ã¨ limitato a dedurre il difettoso posizionamento dell'auto- velox rispetto al segnale di preavviso della presenza di postazione di rilevazione**. Si deduce quindi si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 204 CdS, 7 d.lgs. 150/2011. Censurato Ã¨ il seguente ragionamento del Tribunale : Ã¨ da esaminare la questione sollevata dal p rivato nelle note conclusive, poichÃ© offre all'attenzione unargomento difensivo diverso d a quello che insiste sul difettoso posizionamento dell'autovelox rispetto al segnale di preav- viso, fatto valere con il terzo motivo di appello. Peraltro,tale questione, relativa al mancato rispetto della distanza minima tra il segnale di li- mite di velocitÃ e la postazione di rilevazione, Ã¨ fondata su norme giu- ridiche ed Ã¨ pertanto rilevabile d'ufficio.

La censura del ricorrente invoca tra l'altro Cass. 24037/2020, ove si statuisce che nel giudizio di opposizione all'ordinanza

ingiunzione, il giudice incontra il divieto ex art. 112 c.p.c. di rilevare d'ufficio vizi di- versi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, nel senso che egli non 3di 6 â€“ 2 8 812 /2020 â€“ S2 â€“ CC 13/06/2023 (19) â€“ Caponi Est. puÃ² fondare la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo diverso da quello allegato dalla parte.

Il primo motivo non Ã¨ fondato.

Risulta dagli atti che una delle ragioni dell'impugnazione del verbale Ã¨ Â«**l'illegittimo posizionamento dell'apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocitÃ ad una distanza inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocitÃ consentita**Â», che Ã¨ il motivo sul quale il giu- dice ha fondato l'accoglimento dell'opposizione.

CiÃ² assorbe l'altra questione: se il ricorrente non avesse fatto valere il mancato rispetto della distanza minima tra segnale di limite della velocitÃ e autovelox, ci si potrebbe domandare infatti se davvero l'ac- coglimento dell'opposizione sotto tale profilo avrebbe urtato contro l'orientamento della giurisprudenza di legittimitÃ invocato dal ricor- rente, una volta che si dia adeguato peso alle circostanze che **il difet- toso posizionamento della postazione di rilevazione della velocitÃ ri- spetto a precedenti segnalazioni Ã¨ comunque entrato a far parte della materia del contendere e che il predetto orientamento giurispruden- ziale Ã¨ maturato in relazione ad effettive deviazioni della pronuncia del giudice rispetto alla materia del contendere**. Cfr. in particolare Cass.13751/2006: il privato fu sanzionato per inosservanza di una norma- tiva europea; egli fece opposizione lamentando (unicamente) di averla rispettata; **il giudice accolse l'opposizione perchÃ© vide che il verbale non recava l'indicazione del luogo in cui era stata accertata la viola- zione.**

Il primo motivo Ã¨ rigettato.

2. â€“Con il secondo motivo si censura che il capo 7.6 allegato al d.m. 282/2017 di attuazione dell'art. 25 co. 2 l. 120/2010non sia stato di- sapplicato ex artt. 3 Cost., 4, 5 l. 2248/1865 All. E. 4di 6 â€“ 2 8 812 /2020 â€“ S2 â€“ CC 13/06/2023 (19) â€“ Caponi Est.
La censura Ã¨ argomentata come segue : secondo l' art. 25 co. 2 l. 120/2010, Â«**fuori dei centri abitati [gli autovelox] non possono comun- que essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilo- metro dal segnale che impone il limite di velocit**Ã Â» [il corsivo Ã¨ del Collegio]. CiÃ² consente all'utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocitÃ al fine rispettare il limite.

Tale ragione giustificatrice delimita l'ambito di applicazione del limite mi- nimo di distanza alle ipotesi in cui vi Ã¨ un segnale che imponga di ab- bassare il limite di velocitÃ (per la prima volta) e non di un segnale che ripeta (in modo inalterato) il limite precedente . **Tuttavia, il capo 7.6 allegato al d.m. 282/2017 dispone: Â«Nel caso di diverso limite massimo di velocitÃ anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore [il corsivo Ã¨ del Collegio] rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada inap- proccio alla postazione lo stesso trattamento**Â».

La parte ricorrente con- sidera che tale disposizione regolamentare sia irragionevole ex art. 3 Cost. poichÃ© equipara il caso dell'intersezione di strada ove il limite di velocitÃ Ã¨ minore(come nel caso di specie in cui si allega che la strada dalla quale Ã¨ provenuto il privato incontriil limite di velocitÃ di 50 km orari) con il caso di intersezione di strada ove il limite di velocitÃ Ã¨ maggiore.

Il secondo motivo non Ã¨ fondato. **L'argomento letterale invocato dall'amministrazione a fondamento della richiesta di disapplicazione di un decreto governativo in danno del cittadino Ã¨ di insostenibile** fragilitÃ e si puÃ² rovesciare, argomentando con pari persuasivitÃ che il segnale di limite di velocitÃ , **poichÃ© prescrive un divieto (di superare quella velocitÃ), segnala in ogni caso un'impo- sizione, indipendentemente dall'esistenza di un precedente limite** e 5di 6 â€“ 2 8 812 /2020 â€“ S2 â€“ CC 13/06/2023 (19) â€“ Caponi Est. dall'entitÃ di tale limite. Si aggiunga che il decreto ministeriale si in- forma a un ' esigenza di u niformitÃ semplificante che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex art. 3 Cost. Infine, ove mai tali rilievi potessero trovare ingresso con effetto di disapplica- zione, il privato sarebbe assoggettato a una sanzione amministrat iv a in forza di un parametro normativo concretizzatosi nell'occasione del giudizio e non giÃ prima della commissione della violazione.

Il secondo motivo Ã¨ rigettato.

3. -Con il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, si denuncia cheil privato non abbia allegato di essersi immesso nella strada pro- vinciale di cui Ã¨ causa dall'unica strada recante un limite di velocitÃ (50 chilometri orari) inferiore . S i lamenta il mancato rilievo d el difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Il terzo motivo Ã¨ inammissibile, poichÃ© Ã¨ diretto a far valere un a **questione irrilevante** rispetto alla pronuncia che ha annullato il verbale di violazione del codice della strada per il posizionamento dell'autove- lox ad una distanza inferiore ad un

chilometro dal segnale di limite di velocitÃ .

4. - Il ricorso Ã¨ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dÃ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella previ- sta a titolo di contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, 6di 6 â€“ 2 8 812 /2020 â€“ S2 â€“ CC 13/06/2023 (19) â€“ Caponi Est. che liquida in â‚¬550, oltre a â‚¬ 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il ve

- Cassazione

Hai letto: Cassazione su autovelox e distanza dal cartello di avviso

Approfondimenti: Autovelox > Sentenza >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it